

VOCABOLARIO EUROPEO DEI DIRITTI DELL'UOMO

(a cura dell'avv. Maurizio de Stefano)

ASSEMBLEA PARLAMENTARE del Consiglio d'Europa (Strasburgo)

http://www.coe.int/T/I/Assemblea_parlamentare/

Da non confondere con il Parlamento Europeo, che pure ha sede a Strasburgo e che è una istituzione delle COMUNITA' EUROPEE (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio-CECA, Comunità Economica Europea-CEE, Comunità Europea dell'Energia Atomica-CEEA), oggi UNIONE EUROPEA .

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è formata dai membri dei parlamenti nazionali dei 47 Stati democratici dell'Europa, rappresenta le forze politiche degli stessi, discute dei problemi internazionali d'attualità in particolare, i problemi sociali e le questioni di politica internazionale e gioca un ruolo propulsivo all'interno del Consiglio d'Europa. Le sue deliberazioni vengono poi trasmesse dai parlamentari ai loro rispettivi parlamenti nazionali esercitando, quindi, un'influenza sui governi dei singoli Stati. Ogni paese dispone di un numero di rappresentanti che varia da un minimo di due a un massimo di diciotto, a seconda dell'importanza della popolazione. L'Italia ne conta 18. Albania (4), Andorra (2), Armenia (4), Austria (6), Azerbaigian (6), Belgio (7), Bosnia-Erzegovina (5), Bulgaria (6), Cipro (3), Croazia (5), Danimarca (5), Estonia (3), "ex-Repubblica jugoslava di Macedonia" (3), Federazione di Russia (18), Finlandia (5), Francia (18), Georgia (5), Germania (18), Grecia (7), Irlanda (4), Islanda (3), Italia (18), Lettonia (3), Liechtenstein (2), Lituania (4), Lussemburgo (3), Malta (3), Moldavia (5), Monaco (2), Norvegia (5), Paesi Bassi (7), Polonia (12), Portogallo (7), Regno Unito (18), Repubblica Ceca (7), Romania (10), San Marino (2), Serbia Montenegro (7), Slovacchia (5), Slovenia (3), Spagna (12), Svezia (6), Svizzera (6), Turchia (12), Ucraina (12), Ungheria (7).. I Parlamenti del Canada, d'Israele e del Messico godono dello status di osservatore.

Ratione temporis, è la prima istituzione democratica internazionale, nel senso che è formata da rappresentanti eletti dal popolo, invece che dai governi (1949) degli Stati.

L'Assemblea Parlamentare elegge i giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, uno per ogni Stato, sulla base di una terna proposta dagli Stati, ma elegge anche il Segretario generale e il Vice Segretario generale del Consiglio d'Europa, il Segretario generale dell'Assemblea, ed il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

BANDIERA ED INNO del Consiglio d'Europa (Strasburgo)

http://www.coe.int/T/I/Com/A_proposito_Coe/Emblemi/Emblemi.asp

Il 25 ottobre 1955, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, scelse la famosa bandiera azzurra con una corona di dodici stelle d'oro, che sono state tratte dall'aureola della Madonna che figura nelle vetrate dell'abside della Cattedrale di Strasburgo.

Nel 1983, il Parlamento Europeo delle Comunità Europee ha adottato la stessa bandiera. Il Consiglio Europeo delle Comunità Europee ha approvato questa decisione nel giugno 1985.

Questa stessa bandiera è divenuta così l'emblema comune alle due istituzioni (Consiglio d'Europa ed Unione Europea).

Nel 1971, l'Assemblea parlamentare decide di proporre l'adozione del Preludio all'Ode alla Gioia della nona Sinfonia di Beethoven come inno europeo. A decorrere dal 1986 questo inno viene adottato anche dalla Comunità europea, diventando così un altro emblema comune alle due istituzioni (Consiglio d'Europa ed Unione Europea).

COMITATO DEI MINISTRI del Consiglio d'Europa (Strasburgo)

http://www.coe.int/T/I/Comitato_dei_Ministri/

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è composto dai Ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri o dai loro Rappresentanti diplomatici permanenti a Strasburgo; costituisce il braccio politico ed "armato" di quest'organismo internazionale. Il Comitato dei Ministri è l'organo decisionale del Consiglio d'Europa, esso vigila perché ogni singolo Stato si adegui effettivamente alle delibere dell'Assemblea Parlamentare e soprattutto alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il Comitato dei Ministri ha l'autorità di invitare degli Stati europei a diventare membri del Consiglio

Vocabolario Europeo Diritti dell'Uomo

d'Europa e può decidere la sospensione o l'esclusione di uno Stato membro, perché ritenuto inadempiente.

Predisporre Convenzioni e trattati aperti alla firma dei vari Stati; può emanare Raccomandazioni, sia pure non vincolanti rivolte agli Stati. Tra i 180 trattati adottati dal Comitato dei Ministri, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 04/11/1950, è la più nota in quanto ha rivoluzionato l'Europa.

I ministri degli Affari esteri degli Stati membri del Consiglio d'Europa esercitano a turno, per una durata di sei mesi, la Presidenza del Comitato dei Ministri.

COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI del Consiglio d'Europa (Strasburgo)
http://www.coe.int/t/i/commissario_per_i_diritti_dell%27uomo/

Istituito nel 1999, il Commissario per i Diritti Umani persegue il fine primario di indagine, a livello generale, circa l'effettiva applicazione delle norme internazionali a tutela dei diritti umani nell'ambito dei singoli Stati; a tale potere di indagine del Commissario consegue il suo potere di denuncia delle eventuali carenze nel diritto e nella prassi nazionali da sottoporre all'esame del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa; il Commissario può indicare anche proposte e raccomandazioni agli Stati per il rimedio o la prevenzione delle violazioni riscontrate. La latitudine del campo di indagine può tenere conto di situazioni individuali, ma non compete al Commissario di risolvere le singole violazioni in quanto egli non ha alcun potere giurisdizionale. Può tuttavia trarre conclusioni e prendere iniziative di natura generale in base a quanto riscontrato nei ricorsi individuali a lui pervenuti. I Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa devono collaborare con il Commissario e sottoporsi al suo "esame". Il Commissario prende personalmente contatto *in loco* con tutte le istituzioni pubbliche o private che possano fornirgli informazioni utili allo scopo (i mediatori nazionali, le istituzioni nazionali per i diritti umani ed altri organismi incaricati di proteggere i diritti umani).

COMMISSIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(Strasburgo)

Essa ha cessato di esistere nel 1998, con l'istituzione della Corte permanente.

Fino a tale data era un organo previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per assicurare il rispetto da parte degli Stati degli impegni risultanti dalla medesima Convenzione.

Ad essa dovevano rivolgersi le vittime per denunciare la violazione della Convenzione compiuta da un singolo Stato. Era la Commissione ad istruire il caso per poi sottoporlo all'esame della Corte europea dei Diritti dell'Uomo oppure in alternativa al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa perché questi organi si pronunciasse in merito alla sussistenza della violazione denunciata dalla vittima.

CONSIGLIO D'EUROPA

(Strasburgo) <http://www.coe.int/DefaultIT.asp>

Esso ha sede a Strasburgo al seguente indirizzo: CONSEIL DE L'EUROPE - F 67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCIA, telefono 0033388 412000 telefax 0033388 412795, <http://www.coe.int/>

Fondato il 05 maggio 1949, con il Trattato di Londra, il Consiglio d'Europa è un organismo intergovernativo politico: gli Stati fondatori furono: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Nel 2010 ne sono membri ben 47 Stati democratici d'Europa, tra cui i 27 Stati contestualmente membri dell'Unione Europea:

Albania (13.07.1995), **Andorra** (10.10.1994) **Armenia** (25.1.2001) **Austria** (16.04.1956) **Azerbaijan** (25.1.2001) **Belgio** (5.5.1949) **Bosnia-Erzegovina** (24.04.2002) **Bulgaria** (7.5.1992) **Cipro** (24.5.1961) **Croazia** (6.11.1996) **Danimarca** (5.5.1949) **Estonia** (14.5.1993) **Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia** (9.11.1995) **Finlandia** (5.5.1989) **Francia** (5.5.1949) **Georgia** (27.4.1999) **Germania** (13.7.1950) **Grecia** (9.8.1949) **Irlanda** (5.5.1949) **Islanda** (7.3.1950) **Italia** (5.5.1949) **Lettonia** (10.2.1995) **Liechtenstein** (23.11.1978) **Lituania** (14.5.1993) **Lussemburgo** (5.5.1949) **Malta** (29.4.1965) **Moldavia** (13.7.1995) **Monaco** (5.10.2004) **Montenegro** (11.05.2007) **Norvegia** (5.5.1949) **Paesi Bassi** (5.5.1949) **Polonia** (29.11.1991) **Portogallo** (22.9.1976) **Regno Unito** (5.5.1949) **Repubblica ceca** (30.6.1993) **Romania**

Vocabolario Europeo Diritti dell'Uomo

(7.10.1993) **Federazione di Russia** (28.2.1996) **San Marino** (16.11.1988) **Serbia e Montenegro** (03.04.2003) **Slovacchia** (30.6.1993) **Slovenia** (14.5.1993) **Spagna** (24.11.1977) **Svezia** (5.5.1949) **Svizzera** (6.5.1963) **Turchia** (9.8.1949) **Ucraina** (9.11.1995) **Ungheria** (6.11.1990)

Il Consiglio d'Europa opera a favore dell'unità europea attraverso la salvaguardia ed il rafforzamento della democrazia e dei diritti dell'Uomo.

Organi del Consiglio d'Europa sono: COMITATO DEI MINISTRI - ASSEMBLEA PARLAMENTARE - SEGRETARIATO GENERALE -CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. -COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI.

Il Consiglio d'Europa sostiene tutte le spese per il funzionamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono obbligati al rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo firmata a Roma il 4.11.1950.

Uno Stato membro che non rispetti i diritti dell'Uomo, nel proprio ordinamento interno può essere sospeso o invitato ad dimettersi dal Consiglio d'Europa. Questo evento non è mai accaduto.

Il Consiglio d'Europa **non** deve confondersi con le COMUNITA' EUROPEE (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio-CECA, Comunità Economica Europea-CEE, Comunità Europea dell'Energia Atomica-CEEA), attualmente UNIONE EUROPEA formata fino al 2008 da ventisette paesi, contemporaneamente aderenti anche al Consiglio d'Europa: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica Federale di Germania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali)

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf

Firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata dall'Italia con legge 4.8.1955 n. 848, sino ad oggi è stata ratificata da 47 paesi aderenti al Consiglio d'Europa .

Con questa legge ogni Stato si è obbligato al rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualunque persona, senza distinzioni di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione , di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Tra i più importanti diritti garantiti dalla Convenzione: il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale, ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice, ad un'equa amministrazione della giustizia (davanti ad un giudice indipendente ed imparziale ed entro un termine ragionevole, soprattutto durante la carcerazione preventiva, diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale, diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario, diritto a non essere giudicato o punito due volte), diritto al rispetto della vita privata e familiare, al rispetto del domicilio e della corrispondenza, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di espressione e di opinione, alla libertà di riunione e di associazione, compreso il diritto di creare sindacati e di aderirvi, il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia (uguaglianza degli sposi), il diritto al rispetto dei propri beni, protezione della proprietà, diritto all'istruzione, alla libertà di circolazione e di scegliere la propria residenza, di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, diritto a libere elezioni, garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri.

Tra i più importanti divieti a carico degli Stati: la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, nessuna pena senza legge, la retroattività delle leggi penali, le discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, l'espulsione da parte di uno Stato dei propri cittadini, l'espulsione collettiva di stranieri, l'imprigionamento per debiti, l'abuso del diritto, la pena di morte.

Alla Convenzione si sono aggiunti nel tempo vari **PROTOCOLLI**, quattordici per l'esattezza, riguardanti ulteriori diritti per consentire, facoltativamente, agli Stati una progressiva estensione del campo di tutela dei diritti fondamentali e per modificare le norme di procedura davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

La Convenzione deve essere applicata negli ordinamenti interni degli Stati dai rispettivi giudici nazionali i

Vocabolario Europeo Diritti dell'Uomo

quali sono i primi destinatari e tutori dell'applicazione di tali norme della Convenzione; essa, pertanto, può essere invocata anche e soprattutto davanti ai giudici nazionali. In difetto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, può accertare ed eventualmente sanzionare (ma solo *a posteriori*), l'avvenuta violazione, ma non può riformare il giudicato formatosi nell'ordinamento giuridico interno dei singoli paesi.

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI (vedi Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(Strasburgo) <http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/>
http://www.coe.int/T/I/Corte_europea_dei_Diritti_dell'Uomo/

Essa ha sede a Strasburgo al seguente indirizzo:

(COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSEIL DE L'EUROPE -F 67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCE , telefono 003388 412000 ,telefax 003388 412730).
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR

Da NON confondere con la Corte di Giustizia delle Comunità Europee o con il Tribunale di Primo grado delle Comunità Europee, che hanno sede a LUSSEMBURGO e che costituiscono gli organi giurisdizionali delle Comunità Europee (Comunità Europea del carbone e dell'acciaio-CECA, Comunità Economica Europea-CEE, Comunità Europea dell'Energia Atomica-CEEA), oggi Unione Europea di cui fanno parte solo ventisette dei quarantasette paesi fino al 2008 aderenti al Consiglio d'Europa.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo rappresenta il primo strumento veramente innovatore e rivoluzionario dei tradizionali sistemi nazionali che in passato non avevano mai consentito alcuna ingerenza o limitazione della sovranità nazionale.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo inizia la sua attività nel 1959, essa ha sede a Strasburgo ed è composta da tanti giudici quanti sono i paesi aderenti al Consiglio d'Europa.

I giudici della Corte sono eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in base ad una terna di nomi proposti dai singoli Stati e durano in carica al massimo per nove anni, e cessano al compimento del 70 anno di età; sono completamente indipendenti e non rappresentano lo Stato che li ha designati.

L'italiano prof. Giorgio Palladore Pallieri è stato eletto giudice della Corte dal 1959 al 1980 e ne è stato presidente dal 1974 al 1980. Dal 1981 in poi, sempre in quota all'Italia, sono stati eletti il prof. Avv. Carlo Russo, il prof. Benedetto Confort, il dott. Vladimiro Zagrebelsky ; il giudice italiano attualmente in carica in seno alla Corte è il dott. Guido Raimondi.

La Corte è competente per prendere una decisione giurisdizionale a carattere obbligatorio per gli Stati, anche imponendo loro il pagamento di una somma di denaro a favore di una persona o gruppo di persone, dopo aver accertato la sussistenza di una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, commessa ad opera di uno Stato ed in danno delle vittime, non più altrimenti emendabile sulla base del diritto nazionale .

Il caso è sottoposto all'esame della Corte ad iniziativa della stessa vittima (persona fisica o gruppo di privati) (ricorso individuale); oppure ad iniziativa di uno degli Stati (ricorso interstatale).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invierà al ricorrente un formulario, che va restituito sempre per posta e compilato (scritto in lingua italiana) secondo le istruzioni fornite dalla stessa Corte, allegando fotocopia di tutti gli atti processuali (senza uso della carta da bollo e senza alcuna altra spesa).

Il ricorrente, nel momento introduttivo della procedura non deve essere necessariamente assistito da un avvocato e può far uso della propria lingua nazionale, ma nel prosieguo della procedura deve essere assistito obbligatoriamente da un avvocato e deve utilizzare una delle due lingue di lavoro della Corte (inglese o francese).

La procedura a Strasburgo è totalmente gratuita (non vi è la soccombenza per le spese di giustizia o della controparte, cioè dello Stato convenuto, neppure in ipotesi di rigetto del ricorso) e non è prevista la presenza obbligatoria del ricorrente o del suo Avvocato a Strasburgo, in quanto di regola tutti i rapporti con la Corte si svolgono per via epistolare, o per telefax, salva l'eventuale fase dibattimentale oramai divenuta veramente eccezionale e riservata ai casi di grandissimo rilievo. La Corte provvederà a notificare allo Stato italiano il

Vocabolario Europeo Diritti dell'Uomo

ricorso ed a raccogliere le repliche difensive dello stesso ricorrente.

Vi è un preliminare esame per i ricorsi manifestamente infondati o presentati fuori termine (dopo sei mesi dalla fine della procedura davanti ai giudici nazionali); tale funzione può essere assolta da un giudice unico oppure da un Comitato di tre giudici. In difetto di tale preliminare pronuncia, la ricevibilità del ricorso, come anche la decisione di merito viene adottata da una singola Camera formata da sette giudici. Se la questione prospettata nel ricorso si fonda su di una giurisprudenza consolidata della Corte, lo stesso Comitato di tre giudici può dichiararlo ricevibile e deciderlo nel merito, con sentenza definitiva. A certe condizioni il ricorso può essere deciso da una Grande Camera formata da diciassette giudici. Se il caso, per la sua originalità presenta "gravi questioni" circa l'interpretazione della Convenzione, oppure per evitare possibili contrasti di giurisprudenza, la singola Camera può deferire immediatamente l'esame del caso alla Grande Camera.

Nei casi più controversi, vi è una formale decisione limitata alla ricevibilità, ed una successiva dedicata al merito, oppure un'unica sentenza che si pronuncia sia sulla ricevibilità che sul merito. In taluni casi la Corte può pronunciare la sentenza sulla sussistenza della violazione e rimettere al prosieguo del giudizio la sentenza sul *quantum debeatur*.

Le sentenze emesse dalla singola Camera diventano definitive se una delle parti non richiama entro i tre mesi successivi il riesame da parte della Grande Camera, deducendo che il caso per la sua originalità presenta gravi questioni circa l'interpretazione della Convenzione, oppure di carattere generale. A fronte di tale richiesta un collegio ristretto di cinque giudici della Grande Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza di riesame e se la rigetta la sentenza diventa definitiva. Nell'ipotesi del riesame della Grande Camera, a quest'ultima non possono partecipare i membri giudicanti dell'originario collegio che ha già emesso la sentenza, salvo il suo Presidente ed il giudice nazionale dello Stato interessato.

La procedura di norma è solo scritta, ma nei casi più rilevanti prevede anche un dibattito orale; la Corte stabilisce i termini in cui le parti devono presentare alla stessa Corte delle memorie scritte integrative del ricorso introduttivo e le reciproche repliche.

All'esito del dibattito orale o della procedura scritta, la Corte si riunisce in camera di consiglio e dopo qualche mese pronuncia la sentenza.

Lo Stato soccombente è obbligato a darne spontanea esecuzione, in difetto la vittima vittoriosa (non essendo prevista alcuna forma di esecuzione coattiva) può rivolgersi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che vigila sull'esecuzione della sentenza da parte dello Stato medesimo.

La giurisprudenza della Corte assume un ruolo determinante nella effettiva tutela dei diritti, in quanto interpretativa ed anche estensiva delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

La Corte delibera a maggioranza, ma i giudici dissenzienti possono allegare alla motivazione della sentenza la loro opinione che, contribuisce (in quanto se ne tiene conto) alla risoluzione di analoghe controversie nel futuro.

Il 18 settembre 2008, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha pronunciato la sua sentenza numero diecimila (nel caso *Takhaïeva ed altri c. Russia* (n° 23286/04). La Corte ha un carico di circa centomila ricorsi, segno evidente del suo successo tra gli ottocentomilioni di potenziali vittime in Europa.

FORMULARIO DI RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

<http://www.echr.coe.int/ECHR/FR/Header/Applicants/Apply+to+the+Court/Application+pack/>

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B8675C0-8927-4865-9BAE-49777DCC802A/0/ITA_P0_pack.pdf

E' un modulo prestampato in bianco, che la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invia al ricorrente dopo che questi abbia inviato una semplice lettera alla Corte per denunciare la violazione della Convenzione compiuta da uno Stato.

Questo formulario, predisposto dalla cancelleria e corredato di tutte le istruzioni per la compilazione, semplifica ed orienta la formulazione in fatto ed in diritto del ricorso alla Corte. Nel sito internet della Corte sono pubblicati sia i formulari che le istruzioni pratiche ed anche il Regolamento della Corte.

Se tale formulario non viene compilato entro il termine fissato dalla stessa Cancelleria può significare l'abbandono della procedura da parte del ricorrente.

Questo formulario va spedito per posta al seguente indirizzo: (COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSEIL DE L'EUROPE -F 67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCIA , telefono 0033388 412018 telefax 0033388 412730).

LINGUA

Nella fase iniziale della spedizione del ricorso non vi sono problemi di lingua; il ricorrente può fare uso della lingua di uno dei paesi membri del Consiglio d'Europa. Successivamente, dopo la dichiarazione di ricevibilità del ricorso, le lingue di lavoro della procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese, ed il ricorrente deve essere espressamente autorizzato a far uso della propria lingua nazionale, sia negli scritti difensivi, che nel dibattito orale, in tal caso provvedendo -senza alcun onere per il ricorrente- le cancellerie a garantire le traduzioni anche simultanee. In udienza davanti alla Corte, se vi è stata la preventiva autorizzazione, è garantita la traduzione simultanea per l'arringa del difensore del ricorrente, ma egli deve essere in grado di conoscere almeno una delle due lingue usate nel dibattito (francese ed inglese).

PROTOCOLLI AGGIUNTIVI ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf

Alla Convenzione si sono aggiunti nel tempo vari PROTOCOLLI, quattordici per l'esattezza (ma non tutti entrati in vigore) sia per apportarvi emendamenti di carattere procedurale e sui poteri e sul funzionamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia per estendere il campo della tutela giurisdizionale ad ulteriori diritti che -facoltativamente- gli Stati avrebbero potuto di volta in volta accettare.

Si riportano qui di seguito solo quelli entrati in vigore.

Il **PRIMO Protocollo** aggiuntivo alla Convenzione, fu firmato a Parigi il 20.3.1952, riguarda il diritto di proprietà, il diritto all'istruzione e prevede un sistema di elezioni democratiche nei singoli Stati. Tale Protocollo Addizionale venne mantenuto separato dalla Convenzione, proprio per consentire l'adesione dei paesi comunisti che avrebbero potuto rifiutare altrimenti in blocco la Convenzione.

Il **Protocollo n. 2** fu firmato a Strasburgo il 16.5.1963, attribuisce alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo la competenza di emettere dei pareri consultivi in talune circostanze.

Il **Protocollo n. 4** fu firmato a Strasburgo il 16.9.1963, concerne tra l'altro la protezione degli stranieri.

Il **Protocollo n. 6** fu firmato a Strasburgo il 28.4.1983, concerne l'abolizione della pena di morte.

Il **Protocollo n.7** fu firmato a Strasburgo il 22.11.1984, concerne la protezione degli stranieri, un più ampio sistema di tutela giurisdizionale penale, i rapporti tra coniugi e nei confronti dei figli.

Il **Protocollo n. 9** fu firmato a Roma il 6.11.1990, concerne la facoltà del ricorrente di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dopo il rapporto della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma tale facoltà è condizionata al parere espresso da un <<Comitato di filtro>>.

Questo Protocollo n. 9 è stato abrogato con l'entrata in vigore del Protocollo n. 11, a decorrere dal primo novembre 1998(novantotto).

Il **Protocollo n. 11** fu firmato a Strasburgo l'11.5.1994, prevede una radicale riforma della procedura contenziosa davanti agli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa, con soppressione della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo e con la facoltà del ricorso individuale diretto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e, quindi, con l'abrogazione del Protocollo n.9. Tale riforma è entrata in vigore il primo novembre 1998(novantotto).

Il **Protocollo n. 12** fu firmato a Roma il 04.11.2000, ed introduce il divieto generale di discriminazione, non più limitato ai diritti garantiti dalla Convenzione, ma esteso a tutti i diritti previsti dalla legge nel suo ordinamento interno.

Il **Protocollo n. 13** fu firmato a Vilnius il 03.05.2002, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze.

Il **Protocollo n. 14**, fu firmato a Strasburgo il 13.05.2004, ed entrato in vigore il 1 giugno 2010, introduce due nuovi elementi procedurali, destinati ad accrescere la capacità della Corte di trattare i ricorsi nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato: a) un unico giudice potrà respingere i ricorsi manifestamente irricevibili. Precedentemente, la decisione spettava a un comitato composto da tre giudici; b) un comitato composto da tre giudici avrà competenza per dichiarare la ricevibilità dei ricorsi ed anche pronunciarsi sul merito per i casi per i quali esiste una consolidata giurisprudenza, i casi ripetitivi.

RICORSO DI UNO STATO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

(Strasburgo)

Ogni singolo Stato può deferire alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, attraverso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione che ritenga possa essere imputata ad un altro Stato.

REGOLAMENTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

http://www.echr.coe.int/NR/ronlyres/1062FEFB-C901-4155-A74F-987F908B026F/0/ReglementdelaCour_Juin2010.pdf

http://www.echr.coe.int/NR/ronlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EF-E0BD377731DA/0/RulesOfCourt_June2010.pdf

<http://www.dirittiuomo.it/Regolamenti/Italiano/regolamentoitalianovigentebis2010CEDU.pdf>

Sono le norme di attuazione del codice di procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che integra le norme procedurali contenute nella stessa Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il Regolamento è modificato ed aggiornato periodicamente dalla stessa Corte Europea.

RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

IN ORDINE CRONOLOGICO, questi furono gli Stati che hanno riconosciuto il diritto di ricorso individuale (vecchio art. 25 della Convenzione, attuale art. 34) agli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa -1952 Svezia, 1953 Danimarca, Irlanda, 1955 Repubblica federale di Germania, Islanda, Norvegia, Belgio, 1958 Austria, Lussemburgo, 1960 Paesi Bassi, 1966 Regno Unito Gran Bretagna ed Irlanda del Nord , **1973 Italia**, 1974 Svizzera, 1978 Portogallo, 1981 Francia, Spagna, 1982 Liechtenstein, 1985 Grecia, 1987 Malta, Turchia, 1989 Cipro, San Marino, 1990 Finlandia, 1992 Bulgaria, Ungheria, 1993 Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 1994 Romania, Slovenia, 1995 Lituania, 1996 Albania, Andorra, Croazia, Estonia, successivamente tutti gli altri .

L'Italia pur avendo ratificato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sin dall'agosto 1955, e come tale avendola inserita tra le proprie leggi nazionali, -però- ha accettato il controllo giurisdizionale della Commissione e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sul proprio operato nei confronti dei "sudditi", solo a decorrere dal 1° agosto 1973 (settantatre).

L'Italia, solo a partire da tale data, ha quindi riconosciuto la facoltà del ricorso individuale alla Commissione, e solo per le violazioni alla Convenzione eventualmente compiute dopo il 1° agosto 1973. I fatti precedenti possono essere indicati *ad colorandum*, ma non costituiscono fonte di responsabilità per lo Stato italiano.

Ogni persona od ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati possono inviare per posta, una semplice lettera (scritta con qualsiasi lingua) -che di per sé costituisce già un ricorso alla Corte - denunciando la violazione (da parte di uno Stato che ha ratificato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) di uno dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione.

Il ricorrente che si pretenda vittima di tale violazione, diventa controparte dello Stato, davanti alla Corte.

Il ricorrente deve dimostrare di aver esaurito tutte le vie di ricorso nazionale a sua disposizione secondo il diritto interno e DEVE -a pena di decadenza- presentare la lettera-ricorso, **ENTRO E NON OLTRE SEI MESI dalla DATA DELLA DECISIONE INTERNA DEFINITIVA.**

Il ricorrente deve, cioè, dimostrare di aver esaurito tutte le vie di ricorso nazionale a sua disposizione, secondo il diritto interno (normalmente il giudizio deve essere proseguito fino all'ultima istanza nazionale).

Il ricorso va spedito per posta al seguente indirizzo:(**COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - CONSEIL DE L'EUROPE -F 67075 STRASBOURG-CEDEX FRANCIA** , telefono 0033388 412018 telefax 0033388 412730).

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

(Strasburgo) <http://www.coe.int/T/i/SG/>

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa assume la responsabilità globale dell'orientamento strategico del programma di lavoro e del bilancio del Consiglio d'Europa; controlla la gestione quotidiana dell'Organizzazione, sollecita gli Stati a fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

STRASBURGO

Città con duemila anni di storia è divenuta la città europea per eccellenza, sita nel cuore dell'Europa, è francese per territorio, ma è posta sul fiume Reno al confine con la Germania.

A Strasburgo hanno sede tutti gli organismi del Consiglio d'Europa : Assemblea Parlamentare, Comitato dei Ministri, Segretariato Generale, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Commissario per i Diritti Umani.

A Strasburgo si riunisce in seduta plenaria anche il Parlamento Europeo dell'UNIONE EUROPEA, gli edifici del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, oggi però sono separati anche se adiacenti, come pure distinto è il Palazzo dei Diritti dell'Uomo ove ha sede la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.